

Comunicazione n. DEM/1048056 del 15-6-2001

inviata allo studio legale ...

Oggetto: Richiesta di parere sul termine per l'esibizione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti assembleari

Si fa riferimento alla nota del ... con la quale codesto Studio Legale ha chiesto il parere di questa Commissione in merito al termine previsto per l'esibizione delle certificazioni sostitutive delle azioni, ai fini dell'esercizio dei diritti assembleari.

In particolare, con tale nota si rappresenta quanto segue. L'art. 2370 c.c. prevede che possano intervenire in assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea e quelli che abbiano depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Per le società con strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentata, l'art. 85, comma 4, del Testo Unico prevede che " *la legittimazione all'esercizio dei diritti incorporati*" negli stessi strumenti finanziari " *è attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alle proprie scritture contabili, dai depositari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.*"

Pertanto, l'art. 34, comma 3, del Regolamento Mercati, dispone che all'atto dell'emissione della certificazione sostitutiva dei titoli di credito e degli strumenti finanziari, sia compito dell'intermediario accertare che, da almeno cinque giorni antecedenti la data dell'assemblea, esista una posizione in strumenti finanziari corrispondente a quella certificata.

Ciò considerato, secondo lo Studio Legale, sembrerebbe da escludersi " *la necessità dell'esibizione delle certificazioni nei cinque giorni antecedenti la data fissata per l'Assemblea, poiché l'accertamento della posizione (relativa ai cinque giorni antecedenti) sarebbe effettuata dall'intermediario stesso; dal combinato disposto dell'art. 2370 c. c., dell'art. 85 D.Lgs.58/98 e dell'art. 34, co. 3, Reg. Consob 11971/99, si potrebbe, quindi, dedurre che il termine per l'esibizione delle certificazioni possa coincidere con la data fissata per l'assemblea*".

Alla luce di quanto esposto, codesto Studio Legale chiede quale sia l'interpretazione della Consob.

* * * *

Al riguardo, si rappresenta che la disciplina relativa alla legittimazione all'esercizio dei diritti assembleari connessi ad azioni immesse nel sistema di gestione accentrata, risulta dal combinato disposto dell'articolo 2370 del codice civile, dell'art. 4, comma 2, della legge n. 1745 del 1962 e dell'art. 85 del d.lgs.58/98 ("Testo Unico").

Più precisamente, la disciplina generale relativa al diritto di intervento nell'assemblea di una società per azioni è attualmente prevista dall'art. 4, comma 2, della legge n. 1745 del 1962 il quale, modificando implicitamente la disciplina di cui all'art. 2370 c.c, dispone che " *L'azionista, ancorché già iscritto nel libro dei soci, ...non può intervenire in assemblea se non li abbia depositati (n.d.r. i titoli) almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le aziende di credito o società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione titoli depositati per l'intervento in assemblea non possono essere restituiti prima che l'assemblea abbia avuto luogo*".

Mentre, come rappresentato anche da codesto Studio Legale, per le società quotate, le cui azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata nonché dematerializzate, l'art. 85, comma 4, del

Testo Unico prevede, tra l'altro, che " la legittimazione all'esercizio dei diritti incorporati" negli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata "è attribuita dall'esibizione di certificazioni attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in conformità alle proprie scritture contabili dai depositari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile".

Al riguardo, l'art. 34, comma 1, del regolamento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1999, e successive modificazioni, prevede che " entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 33, previa verifica della regolarità della richiesta stessa, l'intermediario rilascia in conformità alle proprie scritture contabili le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema e rende indisponibili le corrispondenti quantità degli strumenti finanziari".

Considerato che, secondo la predetta norma, gli intermediari hanno cinque giorni di tempo per rilasciare le citate certificazioni, qualora si desse alla descritta normativa primaria un'interpretazione secondo la quale, per la legittimazione all'esercizio dei diritti assembleari, le medesime certificazioni devono essere depositate almeno cinque giorni prima presso la sede sociale (o presso le aziende di credito o società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione), ciò comporterebbe innegabilmente, per i soci delle società con azioni immesse nel sistema di gestione accentrata, un aggravio delle condizioni per l'esercizio dei diritti di intervento e voto nelle assemblee.

Ciò posto, si ritiene comunque che la Consob non abbia competenza ad esprimersi sull'individuazione del termine per l'esibizione delle predette certificazioni ai fini dell'intervento in assemblea in quanto tale termine risulta direttamente dall'interpretazione del combinato disposto delle predette norme di legge e non di disposizioni emanate dalla stessa Consob.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa